

Ordinanza sulla modifica di ordinanze in relazione con lo scioglimento dell'Ufficio federale delle acque e della geologia

del 23 agosto 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 febbraio 2000¹ sulla meteorologia e la climatologia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b e c

² Nell'adempimento dei suoi compiti, l'Ufficio federale collabora in particolare con i seguenti servizi federali ed organi incaricati di compiti della Confederazione:

- b. con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nei settori della politica sul clima, della protezione ambientale e dell'idrologia;
- c. *abrogata*

II

L'ordinanza del 2 febbraio 2000² sull'utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 frase introduttiva e lett. b

² L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio):

- b. *abrogata*

¹ RS 429.11
² RS 721.801

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2006.

23 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz